

Come avere una pace duratura?

Immanuel Kant

Figura centrale dell'illuminismo tedesco, Immanuel Kant (1724-1804) è stato uno dei più grandi filosofi dell'età moderna. Nato a Königsberg, in Prussia, dedicò tutta la sua vita allo studio, all'insegnamento e alla scrittura filosofica. Fu educato in un contesto religioso pietista, ma sviluppò ben presto una visione razionale della filosofia, influenzata dagli sviluppi scientifici del suo tempo, come le scoperte di Newton.

Kant è ricordato per aver rivoluzionato la filosofia con la *Critica della ragion pura* (1781), un'opera che proponeva una nuova comprensione delle capacità e dei limiti della ragione umana. Quest'opera introdusse il concetto di "rivoluzione copernicana" in filosofia, sostenendo che non è la conoscenza a doversi adattare agli oggetti, piuttosto il contrario. Kant è noto anche per il suo contributo all'etica attraverso la *Critica della ragion pratica* (1788), in cui sviluppa il concetto di imperativo categorico, un principio etico universale che guida il comportamento morale.

Uno dei testi politici più importanti di Kant è *Per la pace perpetua* (1795). In questo breve saggio, l'autore delinea una visione ambiziosa e utopica per un ordine internazionale che possa garantire una pace duratura tra le nazioni. Partendo dall'osservazione delle continue guerre in Europa, si chiede se sia possibile per gli Stati trovare un assetto stabile e pacifico, evitando il ricorso alla violenza per risolvere i conflitti.

L'autore ritiene che per garantire una pace perpetua sia necessario che gli Stati adottino alcune condizioni fondamentali, tra cui l'abolizione degli eserciti permanenti, il rispetto della sovranità di ciascun paese e la creazione di una federazione di Stati liberi, una sorta di "società delle nazioni" che operi per mantenere la pace. Ogni stato, inoltre, dovrebbe adottare una costituzione repubblicana, in cui i cittadini – che sono coloro che sopportano i costi della guerra – possano decidere se impegnarsi in conflitti.

Nel saggio si sottolinea anche l'importanza del "diritto cosmopolitico", un principio secondo cui gli individui hanno diritti a prescindere dalla loro appartenenza a uno stato particolare. Questo diritto, che prefigura le moderne teorie sui diritti umani, garantisce il rispetto reciproco tra i popoli e crea le basi per una cooperazione internazionale fondata su valori etici.

Per la pace perpetua è un'opera di straordinaria attualità, in cui Kant anticipa concetti che saranno alla base delle future organizzazioni internazionali, come l'ONU. Il suo ideale di una pace basata su leggi universali e sulla cooperazione fra nazioni ha esercitato un'influenza duratura nel pensiero politico moderno, orientando le discussioni sulla pace, i diritti umani e la giustizia globale.

*Per la pace perpetua*⁴

Parte prima, che contiene l'articolo preliminare per la pace perpetua tra gli Stati

1. "Un trattato di pace non può valere come tale se

⁴ Immanuel Kant, *Per la pace perpetua*, traduzione di Roberto Bordiga, Milano, Feltrinelli, 2013, pp. 23-30.

viene fatto con la segreta riserva di materia per una futura guerra.”

Infatti, se così fosse, si tratterebbe soltanto di una tregua e non di pace, che significa la fine di tutte le ostilità, e a cui aggiungere l'aggettivo *perpetuo* è già un sospetto pleonasma. Le cause di una futura guerra già presenti, pur se al momento non sono forse note agli stessi pacificanti, vengono tutte annullate dal trattato di pace, per quanto poi un'abile ricerca riesca a scovarne cavillosamente nei documenti d'archivio. La riserva (*reservatio mentalis*) di antiche pretese da avanzare in futuro, cui non si fa ora il minimo accenno perché ambedue le parti sono troppo esauste per continuare la guerra, malgrado la cattiva volontà di utilizzare a questo scopo la prima occasione favorevole, appartiene alla casistica dei Gesuiti che non è degna dei sovrani, così come non è degno di un loro ministro il prestarsi a deduzioni di questo tipo, quando si giudichi la cosa come in se stessa è.

Se però, secondo gli illuminati concetti della prudenza politica, il vero onore dello Stato viene posto nel costante ingrandimento della potenza, quel giudizio viene certo subito visto come accademico e pedante.

2. “Nessuno Stato indipendente (non importa se piccolo o grande) può venire acquisito da un altro Stato tramite eredità, scambio, vendita o dono.”

Uno Stato infatti non è (come per esempio il territorio sul quale esso ha la sua sede) un avere (*patrimonium*). È una società di uomini sulla quale nessun altro al di fuori dello Stato stesso ha da comandare e disporre. Incorporare però lo Stato, che come un tronco aveva da sé le sue proprie radici, come un innesto in un altro, significa eliminare la sua esistenza di persona morale, e da persona trasformarla in cosa, e con-

traddisce dunque l'idea del patto originario, senza il quale nessun diritto su un popolo può venir pensato.⁵

A quale pericolo il pregiudizio di questo tipo di acquisizione, grazie al quale anche gli Stati potrebbero sposarsi tra loro, abbia in questi ultimi tempi portato l'Europa, l'unica parte del mondo a conoscere un simile fenomeno, è cosa nota a ognuno, come un nuovo tipo di industria per accrescere attraverso legami familiari la propria potenza anche senza dispendio di energia, o per allargare in questo modo il possesso di territori. Anche la messa a disposizione di un altro Stato delle proprie truppe, non per combattere contro un nemico comune, è da considerare alla stessa stregua; infatti in questo caso i sudditi vengono usati e consumati come cose di cui disporre a piacimento.

3. "Gli eserciti permanenti (*miles perpetuus*) devono con il tempo scomparire del tutto."

Infatti, pronti come sono a mostrarsi sempre armati a questo scopo, minacciano costantemente di guerra gli altri Stati e spingono questi a superarsi a vicenda nella quantità degli armati, che non conosce limiti, e poiché, con i costi che ciò richiede, la pace diventa alla fine ancora più pesante di una breve guerra, sono allora essi stessi causa di guerre di aggressione, per liberarsi da questo peso. A ciò si aggiunge il fatto che l'essere assoldati per uccidere e venire uccisi sembra comportare un uso degli uomini come semplici macchine o strumenti nelle mani di un altro (dello Stato), un uso che non si accorda con

⁵ Un regno ereditario non è uno Stato che può essere ereditato da un altro Stato, ma uno Stato il cui diritto di governare può passare in eredità a un'altra persona fisica. È lo Stato quindi che acquisisce un monarca e non questo che come tale (come colui cioè che già possiede un altro regno) acquisisce lo Stato.

il diritto dell'umanità nella nostra propria persona. Del tutto diverso è il caso delle esercitazioni armate volontarie e periodicamente programmate di cittadini che hanno come scopo quello di assicurare sé e la propria patria da aggressioni esterne. Lo stesso effetto si avrebbe con l'accumulazione del tesoro statale, perché, considerato dagli altri Stati come una minaccia di guerra, costringerebbe ad aggressioni preventive (infatti, delle tre potenze, la potenza dell'esercito, quella delle alleanze e quella del denaro, potrebbe ben essere quest'ultima lo strumento di guerra più chiaro, se però non ci fosse l'ostacolo della difficoltà di venire a sapere la sua entità).

4. "Non devono essere fatti debiti pubblici in vista di conflitti esterni dello Stato."

Cercare aiuti fuori o dentro lo Stato, nell'interesse dell'economia nazionale (per migliorare le strade, per creare nuove colonie, per la formazione di magazzini per gli anni di cattivo raccolto), questa richiesta di aiuti non dà adito a sospetti. Ma, come macchina in mano alle potenze per agire l'una contro l'altra, un sistema di debiti crescenti all'infinito eppure sempre garantiti per una restituzione presente (poiché essa non verrà pretesa da tutti i creditori insieme) – ingegnosa invenzione di un popolo commerciante in questo secolo – rappresenta una pericolosa potenza finanziaria, ossia un tesoro per condurre una guerra, che supera i tesori di tutti gli altri Stati messi insieme e può solo esaurirsi con la sempre incombente caduta delle tasse (caduta che però può ancora venire rinviata a lungo attraverso una rivitalizzazione del commercio che si riverbera su industria e profitti). Questa facilità a fare una guerra, insieme all'inclinazione in tal senso che hanno i potenti, che sembra innata nella natura umana, costituisce dunque un grande ostacolo alla pace perpetua, e il suo divieto dovrebbe tanto

più costituire un articolo preliminare di questa per il fatto che la bancarotta pubblica, alla fine inevitabile, non può non coinvolgere nel danno parecchi altri Stati senza colpa, cosa che sarebbe una pubblica lesione di questi ultimi. Gli altri Stati sono dovunque perlomeno giustificati nell'unirsi contro uno Stato di questo tipo e contro le sue ambizioni.

5. "Nessuno Stato può intromettersi con la violenza nella costituzione e nel governo di un altro Stato."

Infatti che cosa lo può giustificare a fare così? Forse lo scandalo che uno Stato dà ai sudditi di un altro Stato? Ma con l'esempio dei grandi mali che un popolo si è attirato con la sua mancanza di legge, questo Stato può servire piuttosto da monito; e, in generale, il cattivo esempio che una persona libera dà all'altra non rappresenta (in quanto *scandalum acceptum*) alcuna lesione nei confronti di quest'ultima. È anche vero però che non bisogna far rientrare in questa categoria il caso in cui uno Stato per discordie intestine si divida in due parti, ognuna delle quali rappresenta per sé uno Stato particolare, che pretende la totalità; qui il prestare aiuto a una delle parti non potrebbe essere imputato a uno Stato come ingerenza nella costituzione di un altro (poiché qui c'è solo anarchia). Finché però questa lotta interna non sia ancora decisa, questa intromissione di potenze esterne sarebbe un'offesa dei diritti di un popolo alle prese soltanto con la sua malattia interna, e indipendente da ogni altro, darebbe essa stessa scandalo e renderebbe insicura l'autonomia di tutti gli Stati.

6. "Nessuno Stato in guerra con un altro si può permettere ostilità tali da rendere necessariamente impossibile la reciproca fiducia in una pace futura: per esempio, l'impiego di assassini (*percussores*), di avvelenatori (*venefici*), la violazione di una capitola-

zione, l'organizzazione del tradimento (*perduellio*) nello Stato nemico ecc.”

Si tratta di stratagemmi disonorevoli. Infatti anche in guerra deve pur continuare a esserci una certa fiducia nel modo di pensare del nemico, perché altrimenti non potrebbe essere conclusa alcuna pace e le ostilità si trasformerebbero in una guerra di sterminio (*bellum internecinum*); poiché la guerra è solo il triste rimedio necessario nello stato di natura (dove non esiste alcun tribunale che possa giudicare in forza del diritto) per affermare con la violenza il proprio diritto, in essa nessuna delle due parti può venire dichiarata nemico illegittimo (perché ciò già presuppone una sentenza del giudice), ma è solo il suo esito (come se si fosse davanti a un cosiddetto tribunale divino) che decide da quale parte stia la ragione; ma tra due Stati non si può pensare a nessuna guerra punitiva (*bellum punitivum*), dato che fra di essi non ha luogo alcun rapporto di superiore e subordinato. Da ciò consegue che una guerra di sterminio, nella quale l'annientamento può riguardare tutt'e due le parti contemporaneamente, e insieme ogni diritto, non concederebbe altro posto alla pace perpetua che non il grande cimitero del genere umano. Una guerra del genere quindi non deve assolutamente essere permessa, così come l'uso dei mezzi che a essa portano. Che però i mezzi che abbiamo nominato portino inevitabilmente a essa risulta chiaro dal fatto che quelle arti infernali, poiché sono ignobili in se stesse, una volta che diventano abituali non si contengono a lungo dentro i confini della guerra, come, per esempio, l'uso delle spie (*uti exploratoribus*), dove non viene utilizzata che la mancanza di onore di altri (che ormai non si può più estirpare), ma si trasferiscono anche allo stato di pace, e così annullerebbero del tutto la sua intenzione.

Benché le leggi qui presentate oggettivamente,

cioè nell'intenzione dei detentori del potere, siano soltanto delle leggi di divieto (*leges prohibitives*), tuttavia alcune di esse sono leggi del genere rigido, valide senza distinzione delle circostanze (*leges strictae*), che esigono *subito* il divieto (come la 1, la 5, la 6); altre invece (come la 2, la 3, la 4), anche se non come eccezioni alla norma giuridica, però rispetto all'esercizio di essa, a causa delle circostanze, *soggettivamente* per la facoltà, sono estensive (*leges latae*) e contengono concessioni di rinvio dell'esecuzione, senza perdere tuttavia di vista lo scopo che non permette di portare questo rinvio, per esempio quello della restituzione della libertà sottratta a certi Stati secondo la legge 2, a un giorno che non viene mai (come era solito promettere Augusto, alle calende greche), quindi ciò che viene concesso non è la non restituzione della libertà, ma solo il rinvio perché essa non sia affrettata e non avvenga in modo contrario alle intenzioni. Infatti il divieto riguarda qui solo il modo dell'acquisizione, che non dovrà più valere in seguito, ma non il possesso, che pur non avendo i titoli di diritto richiesti, a suo tempo però (l'acquisizione putativa), secondo l'opinione pubblica di allora, era ritenuta conforme al diritto da parte di tutti gli Stati.